

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2084 del 21/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta RE.MAC S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località Bando Via degli Artigiani, 1/A; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di REVISIONE E ASSEMBLAGGIO MACCHINE UTENSILI.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2151 del 21/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno APRILE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 31604/2016/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **RE.MAC S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località Bando Via degli Artigiani, 1/A; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **REVISIONE E ASSEMBLAGGIO MACCHINE UTENSILI**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Valli e Delizie al P.G. n. 23919 in data 11/10/2016 ed integrata in data 24/10/2016, trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota P.G. n. 27144 del 25-10-2016, Pratica SUAP n. 725/2016 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/11307 del 25/10/2016, dalla Ditta **RE.MAC S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località Bando Via degli Artigiani, 1/A per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **REVISIONE E ASSEMBLAGGIO MACCHINE UTENSILI**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTE

- Le integrazioni volontarie acquisite dal Tecnico incaricato dalla ditta Geom. Marco Antolini in data 18/11/2016, riguardanti il completamento dell’istanza di AUA, trasmesse dall’Ufficio SUAP

dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota P.G. n. 32374 del 21-11-2016, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/12370 del 22/11/2016;

- La documentazione integrativa trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota P.G. n. 37434 del 30-12-2016, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/1962 del 30/12/2016, pervenuta dalla ditta a seguito dell'esito negativo della verifica della correttezza formale dell'istanza, comunicata da questa struttura con nota Prot. Gen di Arpae n. PGFE/2016/0012273 del 21/11/2016 e della richiesta di integrazioni di HERA S.p.A. - Direzione Acqua Prot. Gen. n. 137546 del 29 dicembre 2016;
- La documentazione integrativa trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota P.G. n. 7673 del 14-03-2017 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/2929 del 15/03/2017 pervenuta dalla ditta a seguito della richiesta di INTEGRAZIONI formulata da questa struttura con nota Prot. Gen di Arpae n. PGFE/2016/520 del 19/01/2017 in quanto si è riscontrato che la ditta svolge attività di Saldatura di oggetti e superfici metalliche per la quale è necessario acquisire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha dovuto pertanto necessariamente integrare l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per ottenere il titolo abilitativo anche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera la quale è stata richiesta dalla stessa come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività di "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" ricompresa nella D.G.R. 1769/2010 e sue modifiche ed integrazioni (Punto 29, Allegato 1 B alla D.G.R. 1769/2010);

VISTA la nota trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie P.G. n. 3906 del 06-02-2017, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/1291 del 07/02/2017, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale:

- relativamente allo scarico di acque di lavorazione e reflui civili – CLASSE C – con le prescrizioni/condizioni indicate nel parere di Hera S.p.A. Prot. Gen. n. 1585 del 9 gennaio 2016 e nel parere dell'Ufficio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. Gen. n. 2488 del 24-01-2017;
- relativamente all'impatto acustico in merito alla dichiarazione presentata dalla ditta RE.MAC S.r.l. con le prescrizioni indicate nel parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. Gen. n. 2488 del 24-01-2017 ;
- relativamente alla classificazione di industria insalubre sulla base del Parere del Dipartimento di Sanità Pubblica Prot. Gen. n. 68288 del 14/11/2016.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione Comuni Valli e Delizie alla ditta **RE.MAC S.R.L.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 013501500387, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località Bando Via degli Artigiani, 1/A c, per l'esercizio dell'attività di **REVISIONE E ASSEMBLAGGIO MACCHINE UTENSILI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di tipo separato di Via Degli Artigiani in Comune di Argenta (FE), Località Bando, servita dal depuratore di Via Val d'Albero, derivanti dall'insediamento sono contrassegnati con le seguenti lettere:
 - “**S1**” scarico finale acque di processo (tipologia scarico: classe C così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato) derivanti dall'attività di lavaggio macchine utensili e/o componenti rimossi, reflui civili e “**S2**” acque meteoriche, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
2. Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione in rete fognaria indicati nella Tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”** ed il controllo degli effluenti avverrà nel Pozzetto di Campionamento Acque di Processo contraddistinto con la sigla “**PC1**” nella planimetria allegata a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
3. Lo scarico contraddistinto in planimetria al punto “**S2**” - costituito unicamente da acque meteoriche rispettivamente da coperture e piazzali - dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche e deve rispettare i limiti di emissione in rete fognaria indicati nella Tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”** ed il controllo avverrà nel punto contraddistinto in planimetria con la sigla “**PC2**”;
4. Entro 90 gg. dalla data di emissione del presente atto autorizzativo si dovrà provvedere all'identificazione, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, dei pozzetti di campionamento contraddistinti con la sigla “**PC1**”, “**PC2**” e del pozzetto di Ispezione e Campionamento finale contraddistinto con la sigla “**PI**” nonché all'installazione del misuratore di portata divisionale come da progetto e, ad installazione avvenuta, si chiede di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa - Distretto di Ferrara;
5. Il misuratore di portata divisionale installato sulla linea delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento e in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Distretto di Ferrara;
6. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;
7. Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativi;
8. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica dell'impianto fognario e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale e successive integrazioni, acquisite agli atti d'ufficio;
9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

10. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
12. Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E01 (SALDATURA)** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;
2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:
 - a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
 - b) Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).
 - c) Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- d) Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- e) Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- f) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- g) **In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo** alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

L'autorizzazione **non può considerarsi valida**:

- In caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- Nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze** o i **preparati classificati** dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come **cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione**, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- La ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- In caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona e comunque andrà presentata una nuova valutazione di impatto acustico nel caso l'attività intenda in futuro ampliare le proprie serre;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione Comuni Valli e Delizie , una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione Comuni Valli e Delizie

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.